REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0389803.03-05-2021

REGIONE LAZIO

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 27 APRILE 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di martedì ventisette del mese di aprile, alle ore 13.04 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 13.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA ……..... *Presidente*
2) LEODORI DANIELE ……..... *Vice Presidente*
3) ALESSANDRI MAURO ...…….. *Assessore*
4) CORRADO VALENTINA ..... "
5) D'AMATO ALESSIO …..…… "
6) DI BERARDINO CLAUDIO ……..... "
7) LOMBARDI ROBERTA ……..... *Assessore*
8) ONORATI ENRICA ..... "
9) ORNELI PAOLO ……..... "
10) TRONCARELLI ALESSANDRA ..... "
11) VALERIANI MASSIMILIANO ..... "

Sono presenti: *il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, D'Amato, Di Berardino, Onorati e Troncarelli.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Corrado, Orneli e Valeriani.*

Sono assenti: *il Presidente e l'Assessore Lombardi.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 220

OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Accreditamento istituzionale definitivo della microstruttura di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale residenziale socio riabilitativa di mantenimento ad alto carico assistenziale con n. 8 posti residenza denominata Casaletto sita in via Aurelia Antica, n.289, nel complesso di Villa Pamphili, Roma, gestita dalla Associazione ANFFAS Roma Onlus (P.IVA 07009661005).

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria;

VISTI
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: "Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni" che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria;
- la delibera di Giunta regionale del 30.12.2020 n. 1044 di conferimento di incarico al dott. Massimo Annicchiarico della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria;

VISTI
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421",
- il DPCM 29.11.2001 concernente "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza";
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza
- la Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e s.m.i.
- il Regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20 recante: *"Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.";*
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z000039 del 8 maggio 2020 recante *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"* che ha disposto che il termine del 31 dicembre 2019, di cui all'art. 32 del r.r. n. 20/2019 (termine fino al quale le ASL continuavano ad essere competenti anche per le verifiche di accreditamento di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo r.r. 20/2019), sia differito al termine di conclusione del periodo emergenziale e che la Regione possa avvalersi, tra l'altro, del personale delle Aziende/Enti del SSR ai fini dell'accertamento, in qualsiasi momento,

dell'esistenza o della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché dell'ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall'Azienda sanitaria;

VISTI inoltre:

- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: "Adozione in via definitiva del piano rientro "piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019";

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l'altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa, da dottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;

- il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato "*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*" in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;

- la DGR n. 406 del 26/06/2020 recante: "Presa d'atto e recepimento del Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento";

CONSIDERATO che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ha ratificato l'uscita della Regione Lazio dal commissariamento;

VISTA la DGR n. 661 del 29.09.2020 recante: "Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2012 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020";

VISTI altresì

- il DCA n. U00039 del 20 marzo 2012 concernente: *"Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale"*. che ha provveduto alla ridefinizione ed al riordino dell'offerta assistenziale a persone non autosufficienti anche anziane ed a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- il DCA n. U00434 del 24.12. 2012 concernente: *"Requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al DPCA n. 39 del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2 del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2 del DPCA n. 8/2011;*

- il DCA n. U00159 del 13 maggio 2016 recante*: "Approvazione del documento "Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale*";
- il DCA n. U00467/07.11.2017 recante: "*Assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale nel Lazio. Documento tecnico di programmazione";*
- il DCA n. U00469/07.11.2017 recante: "*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012"*
- il DCA n. U00520/28.12.2018 di riorganizzazione della riabilitazione territoriale;
- il DCA n. U00258/04.07.2019 recante: "*Regione Lazio: Piano per il potenziamento delle reti territoriali. Adozione documento tecnico";*
- il DCA n. U00101 del 22 luglio 2020 recante: *"Approvazione del documento tecnico "Criteri di eleggibilità ai percorsi di riabilitazione territoriale*

VISTO il DCA n. U00159 del 13 maggio 2016 che, per quanto riguarda la definizione del fabbisogno dei trattamenti riabilitativi non residenziali (ambulatoriale – domiciliare) delle strutture sanitarie per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, ha disposto:

"REGIME NON RESIDENZIALE (AMBULATORIALE - DOMICILIARE)

..... considerato anche che per la definizione del fabbisogno di trattamenti riabilitativi non residenziali non sono disponibili attualmente parametri e standard di riferimento di carattere nazionale e ritenuto di favorire il riequilibrio dell'offerta sul territorio regionale in ragione della prevalente valenza di prossimità dei trattamenti in argomento si dispone che:

1. le strutture potranno essere autorizzate e accreditate nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, del valore di prossimità, nonché, previa verifica, dell'adeguamento ai requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente;

2. le Aziende Sanitarie, tramite l'accordo contrattuale, regolamentano l'offerta massima dei trattamenti nell'ambito dei LEA, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, delle specifiche esigenze della popolazione di riferimento, salvaguardando un accesso appropriato alle cure e nei limiti dei vincoli di bilancio.

Al fine di verificare sia la riduzione della disomogeneità dell'offerta ad oggi rilevata sul territorio regionale, sia la documentata riduzione delle liste di attesa, il percorso avviato dovrà essere annualmente monitorato in termini quantitativi e qualitativi, attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi correnti nonché dei sistemi di valutazione aziendali.";

VISTA la DGR n. 979 del 11.12.2020 recante: Modifiche ed integrazioni al DCA n. U00434/2012 relativo ai requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Approvazione del verbale di intesa tra la Regione Lazio e le Associazioni di categoria sul sistema di remunerazione e sulle tariffe delle prestazioni di riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, *ex* art. 11 della L. 241/1990.

PRESO ATTO del DCA n. U00081 del 01.03.2019 recante "*microstruttura di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale residenziale socio riabilitativa di mantenimento ad alto carico assistenziale con n. 8 posti residenza denominata "Casaletto" sita in via Aurelia Antica, n.289, nel complesso di Villa Pamphili, Roma, nel comprensorio della Asl Roma, 3, gestita dalla Associazione ANFFAS Roma Onlus sede legale via Aurelia Antica, 269-289, Roma, (C. Fiscale e P.IVA 07009661005): accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. n.502/1992 e smi."*

TENUTO CONTO altresì che

- il citato decreto ha rilasciato l'accreditamento in via provvisoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: *"nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso";*
- nel medesimo DCA 81/2019 l'Amministrazione dava mandato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (la Asl Roma 3), di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, non obbligatorio per l'Azienda e comunque relazionato alla disponibilità delle risorse economiche;

PRESO ATTO delle seguenti note trasmesse dalla Asl Roma 3 con prot. n 15662/2020 (acquisito al prot. reg. n.205617 del 05.03.2021):

- verbale n. 15496/2021 della UOC Accreditamento, vigilanza e controllo che attesta la conformità della struttura ai requisiti ulteriori di accreditamento di cui al DCA 469/2017;
- note prot. n. 8012/2021 e 54919/2021 relative agli esisti delle verifiche del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti;

RITENUTO, pertanto, di rilasciare, ai sensi dell'art. 14 della L.r n. 4/2003 e s.m.i. e dell'art. 26 del R.r. n. 20/2019, l'accreditamento istituzionale definitivo della microstruttura di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale residenziale socio riabilitativa di mantenimento ad alto carico assistenziale con n. 8 posti residenza denominata "Casaletto" sita in via Aurelia Antica, n.289, nel complesso di Villa Pamphili, Roma, gestita dalla Associazione ANFFAS Roma Onlus (P.IVA 07009661005), sede legale in via Aurelia Antica, 269-289, Roma, a seguito di verifica positiva del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati effettuata dalla Asl presso il centro già in possesso di accreditamento temporaneo rilasciato con DCA n.U00081 del 01.03.2019;

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni suesposte che integralmente si richiamano:

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 14 della L.r n. 4/2003 e s.m.i. e dell'art. 26 del R.r. n. 20/2019, l'accreditamento istituzionale definitivo della microstruttura di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale residenziale socio riabilitativa di mantenimento ad alto carico assistenziale con n. 8 posti residenza denominata "Casaletto" sita in via Aurelia Antica, n.289, nel complesso di Villa Pamphili, Roma, gestita dalla Associazione ANFFAS Roma Onlus (P.IVA 07009661005), sede legale in via Aurelia Antica, 269-289, Roma,

La durata dell'accreditamento decorre dalla data di rilascio dell'accreditamento temporaneo.

È confermato, per il resto, quanto previsto dal DCA n. U00081/01.03.2019.

Il legale rappresentante p.t. della Associazione ANFFAS Roma Onlus è la sig.ra Giuliana Muzio.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli

accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Ai sensi dell'art. 14, comma. 5, L.R. n. 4/2003, l'accreditamento ha validità per il periodo di vigenza del piano sanitario regionale e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di rilascio.

L'accertamento del possesso e/o mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati ai fini del rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo alle Amministrazioni, agli enti ed agli organismi comunque denominati competenti al relativo rilascio o alla relativa vigilanza.

Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

La struttura accreditata è tenuta ad osservare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/2003 s.m.i. ed al Regolamento Regionale 20/2019, in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale.

L'azienda competente per territorio è tenuta alla vigilanza ai sensi della L.R. 4/2003 e s.m.i. e del R.R. n. 20/2019.

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare tempestivamente il presente provvedimento alla Associazione ANFFAS Roma Onlus, alla Asl Roma 3 nonché al Municipio XII nonché all'Ordine dei Medici della provincia di Roma.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica o pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)